

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2006, n.32

Disposizioni a favore degli enti locali per promuovere lo sviluppo del sistema delle autonomie nella Regione Abruzzo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 66
del 22 novembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
Oggetto e finalita'

1. La Regione Abruzzo nelle more di approvazione delle normative organiche in materia di interventi a favore dei piccoli comuni, di sviluppo della montagna e di riordino delle comunita' Montane, della Sicurezza, di conferimento delle funzioni amministrative nel rispetto dei principi di sussidiarieta' verticale ed orizzontale, adotta con la presente legge, le misure indifferibili ai fini della realizzazione delle politiche di sviluppo delle autonomie locali.

Art. 2.
Interventi per il sostegno del sistema delle autonomie locali

1. La Regione, al fine di procedere nella promozione e nello sviluppo delle autonomie locali, nella attuazione delle riforme istituzionali e nel conferimento delle funzioni amministrative agli Enti locali e autonomie funzionali, nel rispetto del principio di sussidiarieta' verticale ed orizzontale, assicura alla direzione competente le risorse necessarie per la realizzazione di studi, ricerche e attivita' connesse alla divulgazione delle conoscenze ed altre azioni finalizzate alla crescita del sistema delle autonomie locali.

2. Agli oneri valutati, per l'anno 2006, in Euro 150.000,00 si provvede mediante lo stanziamento sul Cap. 121301 di nuova istituzione U.P.B. 14.01.002 denominato: «Interventi per il sostegno del sistema delle autonomie locali» la cui copertura finanziaria e' assicurata mediante contemporanea diminuzione di pari importo sul Cap. 11465 UPB 02.01.005 denominato: «Oneri per la riscossione delle tasse automobilistiche regionali».

Art. 3.
Istituzione del Fondo di solidarieta' per i piccoli comuni

1. La Regione puo' intervenire a favore dei piccoli comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti sulla base dell'ultimo censimento, mediante l'istituzione di un fondo di solidarieta' teso a fronteggiare oneri imprevisi e urgenti derivanti da situazioni imprevedibili diverse da quelle di protezione civile, gia' disciplinate da altre leggi regionali, che non possono essere fronteggiate con le risorse del bilancio comunale.

2. La giunta regionale, d'intesa con ANCI - UNCEM e LEGAUTONOMIE,

con apposita delibera determina le modalita' di accesso al fondo entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Per l'anno 2006 al Cap. 121542 U.P.B. 14.01.005 ridenominato: «Fondo di solidarieta' per i piccoli comuni» confluiscono le risorse del Cap. 11540 pari ad Euro 75.000,00.

Art. 4.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 recante: Norme in materia di riordino territoriale dei comuni Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi comuni, unioni e fusioni.

1. Dopo il comma 8 dell'Art. 9 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 sono inseriti i seguenti:

«8-bis. In deroga al comma 1, le Unioni di comuni che all'entrata in vigore della presente legge hanno beneficiato dei contributi erariali ai sensi del decreto ministeriale 1° settembre 2000, n. 318, conservano l'erogazione del contributo stesso, anche se non raggiungono la soglia minima di popolazione di almeno 5000 abitanti.

8-ter. La giunta regionale d'intesa con la seconda commissione consiliare provvede a definire criteri e modalita' per la ripartizione dei contributi, a sostegno dell'associazionismo, fra le unioni di comuni concertandoli con le associazioni regionali delle autonomie locali».

Art. 5.

Modifiche all'Art. 2 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 recante: Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalita' e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini.

1. Le lettere a) e c) del comma 1 dell'Art. 2 sono sostituite dalle seguenti:

«a) sostiene finanziariamente la realizzazione dei progetti predisposti da comuni singoli o associati, Unioni di comuni e Province;

c) realizza attivita' di sicurezza, documentazione, comunicazione, informazione, nonche' intese ed accordi di collaborazione con gli Organi dello Stato e con enti pubblici nazionali e locali per favorire lo scambio di conoscenze ed informazioni sui fenomeni della criminalita'».

Art. 6.

Modifiche all'Art. 3 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 recante: Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalita' e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini.

1. L'Art. 3 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 e' sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Progetti per la sicurezza). - 1. I progetti, finalizzati a garantire una maggiore sicurezza per i cittadini, a prevenire episodi criminosi e ad accrescere la cultura della legalita' nell'ambito del risanamento di zone ad alto tasso di criminalita', devono riguardare:

a) istituzioni di presidi decentrati per lo svolgimento di funzioni e compiti propri dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale;

b) potenziamento della Polizia Locale mediante la dotazione di impianti tecnologicamente avanzati di controllo e di telesorveglianza (apparati radio, parco automezzi, apparato tecnico-strumentale, servizi informativi e telematici);

c) allestimento o rinnovamento delle sale operative e/o

impianto satellitare a tutela degli operatori;
d) attivazione dell'istituto del vigile di quartiere;
e) difesa dalla violenza nei confronti di donne, anziani e bambini, attraverso il controllo di giardini, parchi, scuole, strutture sanitarie;
f) assistenza alle vittime di reati;
g) gestione associata e coordinata dei servizi di Polizia Locale;
h) dispersione scolastica ed educazione alla convivenza nel rispetto del principio di legalita':
i) prevenzione e riduzione dei danni derivanti da atti incivili.

2. Hanno priorit  i progetti presentati dai comuni associati e dalle Unioni di comuni in cui vi siano zone degradate che necessitano di recupero sociale o dove   maggiormente presente l'influenza della grande criminalita' organizzata;»

Art. 7.

Modifiche all'Art. 4 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 recante: Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalita' e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini.

1. L'Art. 4 della legge regionale 12 novembre 2004 n. 40   sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Assegnazione dei contributi). - 1. Le domande per la concessione dei contributi relativi al finanziamento dei progetti di cui agli articoli 2 e 3, tenendo conto della popolazione residente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello della richiesta, possono essere presentate da:

a) comuni singoli o associati con popolazione anche complessiva di almeno 8000 abitanti;

b) comuni singoli o associati con popolazione anche complessiva al di sotto di 8000 abitanti, nel solo caso in cui in almeno uno di essi si siano verificate, nell'ultimo anno, gravi emergenze di criminalita' diffusa;

c) Unioni di comuni montani e non montani e Province.

2. La giunta regionale, annualmente, approva, con proprio atto deliberativo, gli ambiti di intervento, i criteri e le modalita' per il finanziamento dei progetti, tenuto conto del parere obbligatorio, ma non vincolante, espresso dal Forum regionale per la Sicurezza urbana, istituito dall'Art. 10, comma 1.

3. Il finanziamento regionale   concesso esclusivamente per spese di progettazione e di esecuzione con l'esclusione delle spese di personale.

4. La direzione riforme istituzionali - enti locali - controlli effettua l'istruttoria dei progetti presentati, verificando la loro conformita' agli articoli 3 e 4 della presente legge, per la loro ammissibilita'.

5. Il comitato Scientifico regionale, istituito dall'Art. 6, esamina i progetti pervenuti ai sensi dell'Art. 7 comma 1, lettera b).

6. La giunta regionale, con proprio atto deliberativo, approva la graduatoria definitiva per il finanziamento dei progetti.

7. Il contributo regionale viene erogato, con determina dirigenziale del servizio sicurezza del territorio - legalita', per il 50% a seguito della comunicazione da parte dell'ente locale all'avvio del progetto e, per il restante 50%, previa verifica contabile delle spese sostenute e documentate da una relazione del dirigente responsabile dell'ente locale attestante il regolare perseguimento degli obiettivi programmati e la loro compatibilita' finanziaria con il progetto approvato».

Art. 8.

Modifiche all'Art. 6 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 recante: Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalita' e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini.

1. Al comma 2 dell'Art. 6 sono sopprese le parole «e' organo consultivo della giunta regionale ed».

2. Il comma 5 dell'Art. 6 e' sostituito dal guente:

«5. Con atto organizzativo la Giunta comunale stabilisce d'intesa con la seconda Commissione consiliare, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, i requisiti dei componenti, i criteri, le modalita' di nomina e i casi di revoca degli stessi».

Art. 9.

Modifiche all'Art. 7 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 recante: Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalita' e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini.

1. L'Art. 7 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 e' sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Funzioni del Comitato Scientifico Regionale). - 1. Il Comitato, di cui all'Art. 6, svolge le seguenti funzioni:

a) supporto tecnico-scientifico al Forum regionale per la sicurezza urbana, di cui all'Art. 10, con riferimento alle attivita' di competenza del Forum, avvalendosi, a tal fine, dell'osservatorio regionale di Polizia Locale di cui alla legge regionale 2 agosto 1997, n. 83;

b) esamina i progetti, ammessi a seguito di istruttoria di cui all'Art. 4, in merito alla conformita' degli stessi a quanto disposto dalla deliberazione di cui all'Art. 4, comma 2; formula una graduatoria degli stessi esprimendo un parere, obbligatorio, ma non vincolante, alla giunta regionale, in merito al finanziamento dei progetti esaminati;

c) promuove, avvalendosi dell'osservatorio regionale di Polizia locale, di cui all'Art. 24 della legge regionale 2 agosto 1997, n. 83, attivita' di studio e ricerca documentaria sui temi della devianza, della dispersione scolastica, della criminalita', della droga e di tutti gli aspetti della patologia sociale;

d) analizza problematiche specifiche sulla sicurezza attraverso l'esame dei dati e del monitoraggio dei fenomeni criminosi, elaborati e prodotti dall'Osservatorio regionale della Polizia Locale».

Art. 10.

Modifiche all'Art. 9 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 recante: Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalita' e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini.

1. L'Art. 9 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 e' sostituito dal seguente:

«Art. 9 (Celebrazione della Giornata regionale per la legalita'). - 1. La Regione Abruzzo promuove la celebrazione annuale della "Giornata regionale per la legalita'" al fine di sostenere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalita' su tutto il territorio abruzzese.

La Regione Abruzzo, in occasione della celebrazione della "Giornata regionale per la legalita'" organizza manifestazioni, convegni e ogni altra iniziativa idonea a diffondere la cultura della legalita'.

2. La giunta regionale individua la data piu' appropriata per la celebrazione della "Giornata regionale per la legalita'", stabilisce

le modalita' attuative per la sua organizzazione, indicando la quota parte dello stanziamento, di cui al comma 5 del presente articolo, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante, del Forum regionale per la Sicurezza urbana, di cui all'Art. 10 comma 3, lettera b).

3. Il programma delle iniziative e' curato dalla direzione riforme istituzionali - enti locali - controlli che, in fase di predisposizione dello stesso puo' avvalersi della collaborazione di enti ed associazioni, senza fini di lucro, di comprovata esperienza nel campo dell'educazione alla legalita'.

4. All'onere derivante dai commi che precedono si provvede con quota parte dello stanziamento, annualmente determinato con legge di bilancio, iscritto nell'ambito della U.P.B. 14.02.001 - capitolo 122340, denominato: interventi per la sicurezza dei cittadini».

Art. 11.

Modifiche all'Art. 10 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 recante: Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalita' e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini.

1. L'Art. 10 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 e' sostituito dal seguente:

«Art. 10 - (Istituzione del Forum regionale per la sicurezza urbana). - 1. E' istituito il Forum regionale per la Sicurezza Urbana, costituito con decreto del Presidente della giunta regionale e formato:

- a) dal componente della giunta regionale, con delega alle autonomie locali, con funzioni di Presidente;
- b) da tre consiglieri regionali;
- c) dai quattro Presidenti delle province d'Abruzzo;
- d) dai sindaci delle citta' capoluogo;
- e) da un rappresentante dell'ANCI, da uno della Legautonomie e da uno dell'UNCEM.

2. Il Forum regionale per la Sicurezza Urbana rappresenta la sede della concertazione tra Regione Abruzzo e Enti locali in materia di politiche sulla Sicurezza.

3. Il Forum regionale per la Sicurezza Urbana, avvalendosi del Comitato Scientifico regionale, istituito dall'Art. 6, svolge le seguenti funzioni:

- a) e' organo consultivo della giunta regionale in materia di sicurezza del territorio;
- b) a tal fine attiva la cooperazione tra le istituzioni pubbliche, le parti sociali e gli organi di Stato operanti nel settore della Sicurezza del Territorio per un completo esame dei fenomeni di illegalita' e di devianza sociale;
- c) esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, alla giunta regionale in merito ad ambiti d' intervento, criteri e modalita' di finanziamento dei progetti secondo quanto disposto dall'Art. 4, comma 2, ed in merito alle modalita' di attuazione della «Giornata regionale per la legalita'», di cui all'Art. 9.»

Art. 12.

Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2000, n. 9

1. Il comma 4-bis dell'Art. 1 della legge regionale n. 9/2000 e' sostituito dal seguente:

«4-bis. Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'Avvocatura regionale, presso le direzioni regionali, nei limiti dell'organico previsto e fermo restando la dipendenza funzionale dall'Avvocatura regionale, possono essere assegnati dipendenti con il profilo professionale di funzionario «esperti avvocati» che espletano

tutte le attivita' dell'Avvocatura regionale di cui al comma 4, pertinenti alle direzioni di appartenenza. Gli esperti avvocati espletano inoltre le funzioni amministrative di particolare complessita' di competenza delle direzioni e dei servizi della stessa, a cui sono assegnati».

Art. 13.

Interpretazione autentica dei commi 2 e 3 dell'Art. 14 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2005)

1. Al comma 2 dell'Art. 14 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 laddove si prevede la redazione di un piano di ricerca questo deve autenticamente interpretarsi nel senso che puo' consistere in uno studio di fattibilita', finalizzato alla realizzazione di opere ed interventi sul territorio delle comunita' Montane del Medio ed Alto Vastese.

2. Al comma 3 dell'Art. 14 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 l'indicazione della comunita' Montana Aventino Medio Sangro e' autenticamente interpretata nel senso di comunita' Montana Aventino e Medio Sangro.

Art. 14.

Modifiche e integrazioni all'Art. 14
della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6

1. Dopo il comma 3 dell'Art. 14 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 e' aggiunto il seguente:

«3-bis. La giunta regionale, con proprio atto, stabilisce i criteri e le modalita' per l'erogazione alle comunita' Montane delle risorse di cui ai commi 2 e 3».

Art. 15.

Modifiche alla legge regionale 18 aprile 1996, n. 21
(Istituzione della Conferenza permanente Regione - Enti Locali)

1. Al primo comma dell'Art. 2 della legge regionale 18 aprile 1996, n. 21 (Istituzione della Conferenza permanente Regione - enti locali) e successive modifiche e integrazioni e' apportata la seguente modifica:

«1. Alla lettera c) del primo comma dell'Art. 2 della legge regionale 18 aprile 1996, n. 21 dopo le parole «dell'Unione comuni montani (U.N.C.E.M.)» sono aggiunte le seguenti «della Lega delle autonomie locali».

Art. 16.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 maggio 2000, n. 95

1. All'Art. 5, comma 4, lettera b) della legge regionale 18 maggio 2000, n. 95 le parole «il 5%» sono sostituite dalle parole «il 10%».

2. All'Art. 5 della legge regionale 18 maggio 2000, n. 95 i commi 4, lettera c) e 10 sono abrogati.

Art. 17.
Destinazione risorse progetti pilota

1. Per l'esercizio finanziario 2006 la quota del 5% delle risorse relative al «Fondo della montagna per gli interventi speciali» di cui all'Art. 5, comma 4, lettera c) della legge regionale 18 maggio 2000, n. 95, derivante dall'approvazione della legge regionale 25 agosto 2006, n. 29 recante: I provvedimento di variazione alle leggi regionale n. 46 e 47/2005 (Bilancio e Finanziaria) e' destinata al finanziamento dei progetti pilota di cui all'Art. 48 della legge regionale 18 maggio 2000, n. 95.

Art. 18.
A b r o g a z i o n i

1. L'Art. 11 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 40 e' abrogato.
2. L'Art. 5 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 e' abrogato.
3. L'Art. 217 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 e' abrogato.
4. L'Art. 239 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 e' abrogato.
5. I commi 4 e 5 dell'Art. 13 della legge regionale 2 agosto 1997, n. 83 sono abrogati.
6. L'Art. 14 della legge regionale 2 agosto 1997, n. 83 e' abrogato.
7. Le lettera c) e d) del comma 1 dell'Art. 245 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 sono abrogate.
8. Il capitolo di spesa 32320 U.P.B. 14.02.001 denominato: Contributi in conto capitale ai comuni associati per la gestione del servizio di polizia - legge regionale 2 agosto 1997, n. 83, e' soppresso.

Art. 19.
Modifica dell'Art. 44 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 29

1. L'Art. 44 della legge regionale 25 agosto 2006 n. 29, e' sostituito dal seguente:
«Art. 44 (Interventi per il consolidamento di siti produttivi). - «1. Al fine di accrescerne il patrimonio per il raggiungimento delle proprie finalita' istituzionali e' costituito limite di impegno decennale a favore del Consorzio Industriale di Avezzano (Aquila), a valere sul capitolo di nuova istituzione 282455 - U.P.B. 08.02.020 denominato: Interventi per il consolidamento di siti produttivi di Euro 300.000,00 annui.
2. Il contributo pluriennale di cui al comma 1 e' finalizzato all'assunzione di un mutuo le cui risorse sono destinate all'acquisto di siti da destinare ad attivita' produttive nell'ambito delle finalita' di sviluppo industriale perseguite.
3. La giunta regionale, su proposta della competente direzione Attivita' Produttive, detta i necessari indirizzi per la pianificazione degli interventi di cui al presente articolo.
4. Per gli esercizi successivi lo stanziamento e' determinato ed iscritto sul pertinente capitolo con legge di bilancio, ai sensi della legge regionale n. 3/2002 recante: ordinamento contabile della Regione Abruzzo.

Art. 20.

Ricollocazione personale dei Consorzi agrari

1. Gli enti strumentali, le agenzie regionali, le aziende sanitarie, i consorzi di bonifica, i consorzi per lo sviluppo industriale e le società a prevalente capitale pubblico non possono procedere all'assunzione di personale per i relativi profili, riparametrati dal Ministero della Funzione pubblica, con qualsiasi forma di tipologia contrattuale, se prima non esauriscono la ricollocazione del personale dei consorzi agrari dell'Abruzzo, in servizio dalla data del 10 gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilità', secondo le modalità di cui all'Art. 2 comma 23 della legge regionale 8 giugno 2006, n. 16.

2. I soggetti di cui al comma 1, qualora si verifichi l'indisponibilità del citato personale, non sono tenuti al rispetto del presente obbligo.

3. Eventuali atti contrari sono da considerarsi nulli.

Art. 21.

Norma transitoria

1. Le modifiche concernenti la legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 non si applicano ai progetti presentati entro il 31 dicembre 2006, ai sensi della medesima legge.

Art. 22.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 8 novembre 2006

DEL TURCO